

STATUTO

ASSOCIAZIONE HARAMBEE - AFRICA INTERNATIONAL ONLUS

Art. 1) Denominazione - Origine

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata «Harambee - Africa International Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale», più brevemente «HARAMBEE - AFRICA INTERNATIONAL ONLUS», scritta, indifferentemente, a lettere maiuscole o minuscole.

L'associazione deve riportare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

Art. 2) Sede

La sede dell'associazione è situata nel Comune di Roma.

La sede può essere trasferita all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio direttivo.

L'associazione può istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, uffici operativi ed amministrativi, in Italia e all'estero.

Art. 3) Scopo

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza, dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della formazione e dell'istruzione nei confronti di soggetti in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e familiare con particolare riguardo alle problematiche relative all'infanzia, il tutto nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dell'Africa Subsahariana.

L'associazione si ispira al progetto di solidarietà «Harambee» nato in occasione della canonizzazione di Josemaria Escrivà, fondatore dell'Opus Dei, grazie ai donativi ed aiuti dei partecipanti alle cerimonie e di molte altre persone ed istituzioni in questi anni, diretto a promuovere iniziative di educazione in Africa e sull'Africa: progetti di sviluppo nell'area Sub-Sahariana e attività di comunicazione e sensibilizzazione nel resto del mondo, allo scopo di diffondere la positività della cultura africana.

Il tutto è sorto nella consapevolezza che la soluzione dei problemi dell'Africa verrà dall'interno di questo continente dal momento che in Africa ci sono moltissime persone che stanno lavorando con professionalità e spirito di servizio per il bene comune delle loro società e con l'intenzione di aiutarli e farli conoscere nel resto del mondo, per mostrare che non è vero che l'Africa sia una tragedia senza fine, e nella consapevolezza che comunicare è un modo efficace di cooperare: far conoscere nel mondo dei media gli africani che si sono fatti carico dello sviluppo dei loro Paesi è un modo per vivere la solidarietà.

Nella lingua swahili harambee significa tutti insieme: è il

grido dei pescatori quando tirano a riva le reti; il passaggio quando è necessario intraprendere un lavoro di utilità comune: aiutare una famiglia in difficoltà, costruire una scuola, un edificio di culto, una casa. Ciascuno offre quello che può, contribuiti in denaro o in natura, ma tutti insieme: tutti danno e tutti ricevono. Tutti insieme, perchè grazie a tanti africani capaci di fare progetti di sviluppo sta nascendo una nuova speranza per l'Africa.

E' scopo dell'associazione il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni dei Paesi poveri dell'Africa, attuando iniziative e progetti per far fronte alle situazioni di disagio sociale, pedagogico e sanitario della persona e delle famiglie.

A tale scopo, l'associazione intende operare nell'ambito della cooperazione internazionale e, tra l'altro, si propone di collaborare con le organizzazioni africane per:

- sostenere, promuovere e realizzare progetti finalizzati all'educazione sanitaria di base, preventiva e terapeutica;
- sostenere, promuovere e realizzare centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sociale, alimentare e sanitaria nei Paesi in via di sviluppo anche attraverso la costruzione o riabilitazione di strutture sanitarie, mediche, chirurgiche, scolastiche e di carattere sociale in genere;
- sostenere, promuovere e/o realizzare progetti di promozione sociale nei Paesi in via di sviluppo con lo scopo di favorire l'autosufficienza economica dei settori più poveri della popolazione;

- coordinare le iniziative degli enti e delle organizzazioni che si ispirano, ovunque nel mondo, al progetto di solidarietà «Harambee» ideato in occasione della canonizzazione di San Josemaria Escrivà;

- promuovere e/o attuare studi, ricerche e progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

- sostenere, promuovere e/o realizzare attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo sui temi inerenti lo scopo dell'associazione anche attraverso l'organizzazione di corsi e seminari per la formazione tecnica, scientifica, professionale e culturale di coloro che operano a favore delle iniziative di sviluppo.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

Per raggiungere tale scopo l'associazione potrà sensibilizzare altresì l'opinione pubblica, anche mediante la raccolta di fondi da destinare alla realizzazione delle attività istituzionali, e potrà operare, sia assumendo essa stessa iniziative nei campi suddetti, sia operando in collaborazione o partecipazione con Enti e/o organizzazioni (pubbliche e/o private) che si propongono fini analoghi o complementari, nonché fornire a tali soggetti, mezzi patrimoniali, finanziari, organizzativi ed altri servizi necessari al raggiungimento, alla

promozione e allo sviluppo di tali scopi.

Art. 4) Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5) Associati

Possono essere associati persone fisiche, società ed enti, pubblici e privati, che, indipendentemente dal paese di cittadinanza e di residenza, condividono lo scopo dell'associazione e si impegnano a perseguirlo fattivamente, collaborando alle iniziative della associazione.

Gli aspiranti associati presentano la domanda di ammissione al Consiglio direttivo e si impegnano espressamente all'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'associazione. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio direttivo.

Gli associati sono suddivisi in:

- fondatori;
- ordinari;
- sostenitori;
- onorari.

Sono associati fondatori i soggetti che hanno costituito l'associazione. Sono associati ordinari i soggetti che, previa presentazione di due soggetti associati, sono ammessi a far parte dell'associazione successivamente alla costituzione.

L'attribuzione della qualifica di associato si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale, previo accoglimento della domanda di ammissione.

Possono essere nominati associati sostenitori gli associati che si adoperano fattivamente per la realizzazione delle iniziative e dei progetti dell'associazione ovvero che erogano contribuzioni aggiuntive alla quota associativa annuale.

Possono essere nominati associati onorari gli associati che hanno acquisito particolari meriti e benemeritenze per la loro opera a favore dell'associazione. Gli associati onorari possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo fissa, con apposito regolamento, i requisiti dei soggetti che possono essere nominati associato sostenitore ed associato onorario; tali qualifiche sono attribuite dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e devono essere annotate sul libro degli associati.

Tutti gli associati hanno diritto di voto e possono esprimere il voto, tra l'altro, per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione.

Le quote associative e gli eventuali contributi aggiuntivi sono intransmissibili e non sono rimborsabili.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché a causa di scioglimento ovvero estinzione dei soggetti associati diversi dalle persone fisiche.

Possono essere esclusi i soggetti che:

- non sono in regola con il versamento delle quote associative
- adottano una condotta non conforme allo scopo;
- creano ingiustificati dissidi all'interno della compagine associativa;

- arrecano danno al prestigio ed all'immagine dell'associazione ovvero del progetto di solidarietà «Harambee».

Le prestazioni degli associati sono assolutamente gratuite non possono essere remunerate neppure dal beneficiario, salvo il rimborso, entro i limiti stabiliti da un apposito regolamento, delle spese eventualmente sostenute per l'attività prestata.

Le attività di tutti gli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con gli altri rapporti di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 6) Mezzi - Patrimonio

L'associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con le quote e le contribuzioni degli associati, con i mezzi finanziari provenienti dal patrimonio, dagli eventuali proventi delle attività, anche direttamente connesse a quelle istituzionali, nonché dalle donazioni, dai lasciti, sia degli associati che di terzi, nonché da ogni altra entrata che incrementa il patrimonio dell'associazione.

Art. 7) Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- uno o più Vice Presidenti;
- l'Organo di controllo.

Delle riunioni deve essere redatto un verbale trascritto su un apposito libro delle adunanze di ciascun organo.

Art. 8) Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, inclusi gli associati onorari esonerati dall'obbligo di versamento.

L'assemblea:

- 1 stabilisce le linee di indirizzo e nomina gli organi dell'associazione;
- 2 delibera in merito all'esclusione degli associati;
- 3 approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- 4 stabilisce, su proposta del Consiglio direttivo, l'entità della quota associativa e delle contribuzioni degli associati, anche in relazione alle necessità di bilancio;
- 5 delibera sulle modifiche del presente Statuto e su ogni altra materia sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente, ovvero in caso di impedimento od urgenza da un Vice Presidente, a mezzo avviso

affisso presso la sede dell'associazione ovvero mediante avviso inviato agli associati tramite raccomandata a.r., telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'assemblea si riunisce due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché ogniquale volta se ne ravvisi la necessità ovvero ne facciano richiesta due componenti del Consiglio direttivo o cinque associati.

L'assemblea può svolgersi in teleconferenza ovvero in audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito a tutti gli intervenuti di identificarsi reciprocamente, di seguire la discussione e prendervi parte, di trasmettere e ricevere documentazione e votare; in tal caso, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

L'avviso di convocazione deve riportare l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima convocazione e quelle fissate, non prima di ventiquattro ore, per la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione e le materie da trattare.

L'assemblea si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione, la deliberazione è assunta a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere concernenti l'esclusione degli associati, le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione sono approvate in ogni caso con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato può essere rappresentato, a mezzo delega scritta, da un altro associato, il quale non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 9) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove componenti, scelti tra soggetti associati, che durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, non superiore a cinque esercizi, e sono rieleggibili. Se non provvede l'assemblea il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in sintonia con l'indirizzo dell'attività deliberato dall'assemblea. Il Consiglio può delegare parte delle proprie competenze a uno o più consiglieri delegati.

Al Consiglio competono le determinazioni sulla richiesta di riconoscimento di idoneità dell'associazione quale organizzazione non governativa ai sensi della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale e sulla domanda di riconoscimento della personalità giuridica presso le autorità compe-

tenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, a mezzo invito, anche verbale, comunicato ai consiglieri, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza degli intervenuti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri e di tutti i componenti dell'Organo di controllo, se nominato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio nomina mediante cooptazione i nuovi componenti che restano in carica fino alla prima riunione utile dell'assemblea. Se vengono a mancare più della metà dei consiglieri, decade l'intero Consiglio ed un consigliere uscente, ovvero un componente dell'organo di controllo, convoca senza indugio l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Art. 10) Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato. In caso di impedimento del Vice Presidente, il Presidente sarà sostituito dal componente più anziano d'età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio Direttivo o ad eventuali procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 11) Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo può nominare il Segretario Generale, anche tra soggetti non associati, fissandone i poteri nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Il Segretario Generale, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee e ne redige i verbali.

Art. 12) Organo di controllo

Salvo che non sia imposto dalla legge, l'assemblea può nominare un Organo di controllo, composto da uno ovvero da tre componenti, che assumono, rispettivamente, la carica di Revisore unico ovvero di componenti del Collegio dei Revisori.

Il Revisore unico e, in caso di nomina di tre componenti, il Presidente del Collegio dei Revisori devono essere iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

ed al Registro dei revisori contabili.

L'Organo di controllo resta in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque non oltre cinque esercizi. I componenti sono rieleggibili ed esercitano funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa dell'associazione.

In particolare, l'Organo di controllo:

predice la relazione accompagnatoria dei bilanci;
accerta la regolare tenuta della contabilità;
effettua verifiche periodiche della cassa, dei valori e dei titoli dell'associazione.

I componenti hanno la facoltà di assistere alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 13) Rimborso spese

Le cariche ricoperte negli Organi dell'associazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese entro i limiti fissati da apposito regolamento.

Art. 14) Dipartimenti di volontariato

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituiti Dipartimenti di volontariato, che operano come modelli organizzativi multidisciplinari, comprendenti le specializzazioni necessarie all'espletamento delle attività dell'associazione.

Art. 15) Comitati tecnico-scientifici

Il Consiglio Direttivo può istituire uno o più Comitati tecnico-scientifici con i compiti di elaborare studi e proposte, nonché di formulare pareri, in merito ai diversi campi di attività dell'associazione.

Al Presidente compete l'avvio della procedura per la nomina, inclusa l'eventuale sostituzione o integrazione che si rendesse necessaria, e l'insediamento dei Comitati, nonché la possibilità di convocarli direttamente.

Ove non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo, ciascun Comitato nomina tra i componenti un Coordinatore, il quale convoca, presiede e regola le riunioni.

Art. 16) Regolamenti

Con regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo possono essere emanate, se necessarie, le disposizioni di attuazione del presente Statuto.

Art. 17) Esercizio finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare. Per ciascun esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea deve riunirsi entro il 30 novembre di ciascun esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile ovvero quando particolari esigenze lo richiedano entro il 30 giugno di ciascun esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo

dell'esercizio precedente.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura.

Art. 18) Devoluzione del patrimonio

Verificandosi le circostanze per le quali si addivenga, per qualunque causa, allo scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto dall'assemblea ad altra ONLUS ovvero ad altre organizzazioni operanti per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19) Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applica la normativa in materia di associazioni senza scopo di lucro contenuta nel codice civile e le disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

F.TO - GIOVANNI FONTANA

~~NOTAIO~~

~~GIORGIO BATTISTINI~~

~~NOTAIO~~

ANDREA FONTECCHIA - NOTAIO

La presente è stata letta e approvata in tutto originale e si rilascia per copia conforme alla legge.
Albano Laziale 27.11.2022

